

BVGer D-6477/2006 vom 12. August 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6477_2006

FR: TAF D-6477/2006 du 12 août 2009

IT: TAF D-6477/2006 del 12 agosto 2009

Regeste

Asilo e allontanamento

Erwägungen

E. 1.1

Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3

Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 1.4

Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

E. 2

V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.

E. 3.1

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale Federale [DTF] 126 I 207).

E. 5

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha sottolineato la mancanza di un legame temporale causale, da un lato, tra l'uccisione del padre della ricorrente nel 1980 e, dall'altro lato, tra i presunti fermi avvenuti nel 1989 oppure 1990 ai danni della ricorrente e l'espatrio della medesima nel 1996. Inoltre, l'UFM ha rilevato l'assenza di indizi fondati per l'asserito timore dell'insorgente di incontrare in caso di rientro in patria dei problemi a causa del passato del padre, tanto più che la ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto dei problemi con le autorità in Iran. Tali motivi non sarebbero, dunque, rilevanti in materia d'asilo. In merito alla apostasia, detto Ufficio ha constatato che in Iran una conversione al cristianesimo non comporta automaticamente una persecuzione, ritenuto che le persone convertite non sarebbero, a priori, esposte ad un pericolo. Ciò, in particolare, se la pratica della nuova religione avviene in una sfera privata e la persona convertita non era già conosciuta presso le autorità statali a causa di una marcata opposizione al regime presente nel Paese. Nella fattispecie, non emergerebbe che la ricorrente sarebbe nota alle autorità iraniane per una decisa opposizione al governo. Di conseguenza, la sua conversione al cristianesimo non costituirebbe un motivo oggettivo per ritenere che ella venga esposta a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro in Patria. Per di più, i mezzi di prova presentati nel corso della procedura non concernerebbero elementi rilevanti in materia d'asilo, e sarebbero, dunque, da ritenere non adeguati. Infine, nella fattispecie, né la situazione politica in Iran, né altri motivi, si opporrebbero ragionevolmente al ritorno dei ricorrenti in tale Paese, ritenuto, tra l'altro, che la ricorrente ha affermato di possedere ancora una rete familiare nel suo Paese d'origine.

E. 6.1

Nel gravame, gli insorgenti hanno rilevato che la ricorrente, sebbene separata legalmente dal marito, ha avuto una relazione con un connazionale in Grecia, dalla quale avrebbe avuto la bambina C._____. In caso di rientro in Patria, sarebbe, dunque, manifestamente perseguitata per adulterio, ritenuto che la ricorrente avrebbe lasciato l'Iran nel 1996 e la figlia sarebbe nata ben sei anni dopo, nel 2002, nonché per la conversione al cristianesimo (presentate a tale proposito due foto, le quali ritrarrebbero la ricorrente, una con il sacerdote che l'avrebbe battezzata e l'altra durante la cerimonia di battesimo). Di conseguenza, i ricorrenti dovrebbero essere riconosciuti come rifugiati per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, segnatamente la conversione, l'adulterio e la nascita della figlia illegittima. Inoltre, la situazione dell'insorgente sarebbe aggravata dal fatto di avere lasciato il suo Paese illegalmente. Per di più, in caso di rientro in Patria, i ricorrenti rischierebbero di essere vittime di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), segnatamente persecuzioni, maltrattamenti e uccisione sia da parte delle autorità iraniane, sia del marito e della sua famiglia in seguito alla relazione adultera. L'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe, dunque, manifestamente esigibile, ritenuta, anche, la situazione politica vigente in Iran, la quale non sarebbe né stabile, né adatta per permettere il rientro di una madre con due bambini piccoli. I ricorrenti non potrebbero, infatti, contare su una rete sociale, visto che la madre, la sorella ed il fratello della ricorrente sarebbero espatriati con quest'ultima. Ella rischierebbe, dunque, di essere emarginata, in quanto

separata, cristiana, adultera, analfabeta e senza possibilità di trovare un'occupazione. Infine, il figlio della ricorrente, B. _____, giunto in Svizzera con la nonna il 5 marzo 2001, ha frequentato la scuola elementare in Svizzera con successo, inserendosi bene nella sua classe. Dal rapporto medico del servizio medico psicologico cantonale del 23 giugno 2003, si evincerebbe, inoltre, che il bambino sarebbe ripetutamente stato maltrattato ed avrebbe subito deprivazioni nel corso del viaggio. La terapia psicomotoria con frequenza settimanale e le consultazioni pedopsichiatriche che starebbe seguendo, sarebbero necessarie per alcuni anni. Un nuovo spostamento comporterebbe un importante rischio di regressione psichica a causa dei traumi subiti.

E. 6.2

Nel complemento al ricorso, i ricorrenti hanno presentato uno scritto del 5 agosto 2003 dell'OSAR, dal quale si dedurrebbe che in Iran l'adulterio e la nascita di un figlio illegittimo può condurre ad una discriminazione sociale e, nei casi peggiori, a sanzioni da parte delle istituzioni statali fino alla pena di morte. Inoltre, sussisterebbe il pericolo di punizione per la conversione con la pena di morte, in particolare se la persona in questione riveste una posizione importante nella società. Tuttavia, anche se ciò non è il caso della ricorrente, bisognerebbe contare con pene gravi e sproporzionate da parte delle autorità.

E. 7

Nell'ambito della risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che la ricorrente non ha depositato alcun documento rilevante, in particolare l'atto di nascita, sul quale verrebbe registrato sia il matrimonio che un eventuale divorzio. Inoltre, ella avrebbe affermato che un giudice avrebbe pronunciato la separazione dal marito nel 1995, ma non avrebbe presentato né un documento attestante la separazione, né un eventuale atto di divorzio. L'UFM non disporrebbe, dunque, di alcun documento che attesti la separazione o il divorzio della ricorrente. Sull'atto di nascita della figlia C. _____ - unico documento depositato e redatto dall'Ufficio civile di G. _____ sulla base delle dichiarazioni fornite dalla ricorrente stessa - figurerebbe come padre della bambina il marito della ricorrente. Di conseguenza, non vi sarebbe alcun elemento concreto che possa permettere all'UFM di concludere che la ricorrente abbia commesso adulterio e che abbia avuto una figlia al di fuori del matrimonio. La questione in merito ai rischi incorsi in Iran da una donna che ha commesso adulterio con la successiva nascita di un bambino illegittimo potrebbe, dunque, rimanere irrisolta. Infine, in merito ai problemi del ricorrente B. _____, l'UFM ha rilevato che l'Iran dispone delle infrastrutture mediche necessarie al proseguimento delle cure che egli starebbe ricevendo in Svizzera. I medici che lo avrebbero in cura al momento, potrebbero, altresì, prepararlo al meglio al suo rientro in patria, dove la famiglia del padre - secondo quanto dichiarato dalla ricorrente - finanziariamente benestante, potrebbe certamente finanziare le cure mediche necessarie. In caso contrario, il figlio della ricorrente potrebbe beneficiare di un aiuto al ritorno individuale per questioni mediche.

E. 8

Nella replica la ricorrente ha confermato di non avere consegnato documenti atti a dimostrare la separazione dal marito. Tuttavia, ritenuta la verosimiglianza del racconto circoscritto e dettagliato fornito da quest'ultima, tale separazione deve essere ritenuta come verosimilmente avvenuta. Per di più, non può essere considerata prova della paternità della piccola C. _____ l'atto di nascita rilasciato dall'Ufficio di stato civile di G. _____, in quanto fondato sull'impossibilità di dimostrare tale separazione e rilasciato in applicazione

del principio della presunzione di paternità del marito previsto dal diritto svizzero. Infine, gli insorgenti hanno nuovamente sottolineato l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di B._____, ritenuti i suoi problemi di salute, il trauma subito ed il rischio di un nuovo sradicamento sociale al quale sarebbe esposto in caso di rientro in Iran.

E. 9.1

Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 9.2

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).

E. 10

Questo Tribunale osserva che i ricorrenti hanno fatto valere dei motivi d'asilo anteriori all'espatrio della ricorrente (uccisione del padre di quest'ultima durante la rivoluzione) come anche motivi posteriori (nascita della figlia C._____ ed apostasia).

E. 11

In merito ai motivi d'asilo anteriori all'espatrio, il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente in merito ai motivi d'asilo anteriori al suo espatrio - e quindi l'uccisione del padre durante la rivoluzione e due o tre fermi subiti durante gli anni 1989 o 1990 - s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM sul fatto che l'insorgente non è riuscita ad attestare in modo credibile un nesso causale tra la morte del padre durante la rivoluzione, avvenuta quando ella era ancora piccola (cfr. verbali d'audizione del 13 dicembre 2001 pag. 5 e del 1° febbraio 2002 pag. 5), ed il proprio espatrio nel 1995. Inoltre, in relazione al secondo motivo di espatrio, ovvero i timori legati alle sue amicizie con delle persone di fede cristiana ed i conseguenti fermi, la ricorrente si è espressa in modo vago, stereotipato e manifestamente contraddittorio, affermando, a titolo

d'esempio, nell'ambito dell'audizione del 13 dicembre 2001, di avere frequentato degli amici cristiani all'età di 12 anni (pag. 5). Quest'ultimi sarebbero stati arrestati con l'accusa di tentare di convincerla a cambiare religione. La stessa sarebbe stata fermata e detenuta due volte all'età di 13 anni dalle "T. _____" e minacciata di morte in caso di un terzo fermo (ibidem). Nella prima occasione sarebbe stata trattenuta per due notti, mentre il secondo fermo sarebbe durato alcune ore (pag. 6). Nel corso dell'audizione del 1° febbraio 2002, l'insorgente ha però affermato di avere iniziato a frequentare una famiglia cristiana all'età di 13 anni (pag. 5) e di essere stata arrestata ben tre volte dalle "U. _____". La prima volta sarebbe stata trattenuta una notte, la seconda volta due notti e la terza ed ultima volta l'avrebbero fermata una settimana (pag. 8). A prescindere da tali palesi contraddizioni, rimane incomprensibile come la ricorrente - secondo le proprie affermazioni - abbia deciso di vivere in Turchia per tre anni e mezzo e successivamente in Grecia per altri tre anni come clandestina (verbale d'audizione del 13 dicembre 2001 pag. 1 e 2), senza depositare una domanda d'asilo e rischiando così costatamente di essere allontanata dalle autorità verso l'Iran. Tale comportamento dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine e non è tipico di chi cerca veramente di fuggire da oppressioni e pregiudizi nella propria patria. In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene inverosimili i fatti narrati dalla ricorrente relativi ai motivi d'asilo anteriori al suo espatrio.

E. 12

Colui che fa valere una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese d'origine o di provenienza in seguito ad un comportamento adottato dopo l'espatrio, fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Quest'ultimi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. La conseguenza che il legislatore ha previsto per la sopravvenienza di motivi posteriori alla fuga, ovvero l'esclusione dell'asilo, vieta una combinazione di quest'ultimi con dei motivi anteriori alla fuga, rispettivamente con dei motivi oggettivi posteriori alla fuga medesima, che ad essi soli non siano sufficienti a legittimare il riconoscimento della qualità di rifugiato (v. GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 7 consid. 7b e 8). Una persona, la quale fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ha oggettivamente motivo di temere delle future persecuzioni da parte delle autorità del proprio Paese (GICRA 2000 n. 16 consid. 5a).

E. 12.1

Per quanto attiene alla problematica dell'apostasia in Iran, qui intesa come abbandono della religione islamica in favore di un altro credo, tale pratica non è ammessa dal diritto islamico e - teoricamente - potrebbe essere punita con la pena di morte (v. Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9 luglio 2009 D-3357/2006 consid. 7.3.4 pag. 33ss, pubblicazione prevista in Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]). È tuttavia noto che in Iran negli ultimi anni l'apostasia è stata raramente punita e che il governo non svolge indagini in modo sistematico per scoprire tutti i possibili convertiti (Iran Country Report, Home Office, aprile 2009, n. 19.26 e segg. e relative fonti; OSAR, Iran, mise à jour, 2 agosto 2006, pag. 3; OSAR, Les chrétiens d'Iran, 18 ottobre 2005 pag. 17 e seg.). Certo, la libertà di religione è limitata, ma in Iran è possibile, di regola, vivere praticando la propria fede, persino, ed entro certi limiti, ai convertiti. Per conseguenza, non si può parlare di una sistematica persecuzione degli apostati, anche nel caso in cui le autorità iraniane siano informate dell'avvenuta conversione (Iran Country Report, op. cit. n. 19.27 e n. 19.28; Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9 luglio 2009

D-3357/2006 consid. 7.3.2 e 7.3.3 pag. 29ss). Per quanto attiene alla genuinità delle conversioni, molti iraniani si convertono, coscienti che, invocando persecuzioni di natura religiosa, le opportunità d'ottenere asilo in occidente sono maggiori (Iran Country Report, op. cit. n. 19.26 e Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9 luglio 2009 D-3357/2006 consid. 7.3.5 pag. 35). Tuttavia, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) rileva che s'impone una distinzione tra chi si è convertito prima dell'espatrio e chi si è convertito solo una volta giunto nel Paese ospite. A dipendenza della credibilità del singolo caso, a coloro che si sono sinceramente convertiti in Iran dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato, in quanto il rischio da loro assunto sarebbe grande e dimostrerebbe la genuinità dell'allegata conversione (ACNUR/ACCORD: 7th European Country of Origin Information Seminar Berlin, 11-12 giugno 2001 - Final Report, pag. 98 e seg.). Peraltro, di regola hanno un fondato timore d'essere esposti a seri pregiudizi rilevanti in materia d'asilo le personalità pubbliche che diffondono opinioni ritenute contrapposte all'Islam ufficiale, le persone che si dedicano al proselitismo e i convertiti denunciati da familiari o minacciati da terzi (v., tra le tante, sentenze del Tribunale amministrativo federale dell'8 gennaio 2009 D-6779/2008 consid. 5.3 e del 9 luglio 2009 D-6477/2006 consid. 7.3.4 pag. 34 e, in questo senso, OSAR, Iran, mise à jour, pag. 2 e seg.). Al contrario, semplici cittadini che si sono convertiti all'estero e che praticano discretamente la propria fede non sono esposti, di principio, a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. Iran Country Report, op. cit. n. 19.26). Nel caso di specie, questo Tribunale considera inverosimile, nel senso della probabilità preponderante, la conversione dell'insorgente al cristianesimo posteriore all'espatrio. La ricorrente non è stata, infatti, in grado di rispondere a semplici domande sulla fede cristiana poste dal collaboratore dell'UFM nell'ambito dell'audizione del 13 dicembre 2001, rispondendo in modo vago, evasivo e palesemente errato (cfr. pag. 6) ed asserendo di "non ricordare" e di avere "dimenticato tutto" (cfr. ibidem). Inoltre, non è riuscita a presentare alcun documento originale - attestazione di battesimo e/o cresima - atto a provare una tale conversione. La fotocopia di un certificato di battesimo e le foto presentate in corso di procedura (agli atti; B11/1), le quali attesterebbero il battesimo avvenuto in Grecia il 13 maggio 2001, non apportano degli elementi decisivi per essere ritenuti rilevanti ai sensi di una protezione in materia d'asilo. Di conseguenza, questo motivo soggettivo posteriore alla fuga è inverosimile.

E. 12.2

Per quanto attiene al timore della ricorrente di subire persecuzioni in patria a causa della sua relazione adultera con un connazionale in Grecia, dalla quale sarebbe nata la figlia C._____ (cfr. sulla situazione in generale dei diritti umani in Iran la Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9 luglio 2009 D-3357/2006 consid. 7.3.1 pag. 27ss), questo Tribunale constata, che giusta l'art. 255 cpv. 1 CC, il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio. Nella fattispecie, la ricorrente non è stata in grado di presentare - a distanza di sette anni dalla nascita della figlia - alcun mezzo di prova atto a confermare la paternità dell'amante ed escludere la presunzione legale di paternità del marito. Ella ha dichiarato di essersi presentata nel 1995 con il marito al Tribunale della Rivoluzione di O._____, dove un giudice avrebbe pronunciato la separazione (cfr. verbale d'audizione del 13 dicembre 2001 pag. 2) e di essere espatriata lo stesso anno. A distanza di quattordici anni, la ricorrente non è però stata in grado di presentare né il certificato di separazione, né un attestato di un conseguente divorzio. Dagli atti di causa nulla esclude, altresì, la possibilità di paternità del marito, il quale avrebbe benissimo potuto seguire o accompagnare la ricorrente all'estero. La censura di presunto adulterio della

ricorrente è dunque da ritenersi inverosimile e non può, così, costituire un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, anche questo motivo soggettivo posteriore alla fuga è da ritenere inverosimile, come, del resto, lo è tutto il resto del suo racconto.

E. 13

Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione della qualità di rifugiato e dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 14

I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 15

Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

E. 15.1

Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).

E. 15.2

Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. Infine, va precisato che, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini - come nella fattispecie -, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o familiare (v., fra le tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008 e GICRA

2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).

E. 15.3.1

Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, il TAF constata che la ricorrente (donna sola di trentadue anni con a seguito due bambini) e suo figlio B._____ vivono in Svizzera dal 2001, mentre la figlia C._____ è nata nel nostro Paese nel 2002. Dagli atti di causa emerge che la ricorrente non ha una formazione (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2002 pag. 3/4) e non ha mai svolto un'attività in Patria (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2001 pag. 2). Durante il suo soggiorno in Grecia ha lavorato come venditrice di biancheria intima al mercato (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2002 pag. 4). Dal suo arrivo in Svizzera ella non ha tuttavia mai lavorato, bensì frequentato dei corsi di alfabetizzazione e di italiano per persone di lingua straniera organizzati dalla Croce Rossa Svizzera e dal Comune di F._____ (attesti agli atti). In Iran, la ricorrente appare avere degli zii, parenti lontani ed un figlio a O._____ presso suo suocero (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2002 pag. 3 e del 13 dicembre 2001 pag. 3). Il padre sarebbe deceduto quando la ricorrente era ancora una bambina (cfr. verbale d'audizione del 13 dicembre 2001 pag. 3), la madre è scomparsa nell'aprile 2004 dopo avere chiesto asilo in Svizzera (N [...]), mentre un suo fratello ed una sua sorella si troverebbero in Olanda (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2002 pag. 3). Non si può, dunque, presumere che ella disponga di una rete di contatti sociali sufficiente per un adeguato reinserimento in patria. Per di più, in caso di rientro in Iran, la ricorrente - donna e madre sola - correrebbe il rischio di essere stigmatizzata dalla società. Infatti, in Iran per una donna sola, persino se in possesso di una qualifica professionale, è molto difficile trovare un lavoro per guadagnare i mezzi necessari al sostentamento e - anche se sostenuta dalla propria famiglia - è quasi impossibile trovare un alloggio a causa dei disprezzi morali da parte dei proprietari nei suoi riguardi (v. Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-3488/2006 consid. 9.5).

E. 15.3.2

Questo Tribunale rileva, che nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr. conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione

dell'allontanamento dell'intera famiglia (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale E-4465/2006 del 16 dicembre 2008 e D-3357/2006 del 9 luglio 2009). Nella fattispecie, la figlia C. _____ è nata in Svizzera nel 2002 e non ha mai lasciato il nostro Paese, mentre il ricorrente B. _____, è arrivato in Svizzera con la nonna il 5 marzo 2001, all'età di sei anni. Egli soffriva di enuresi, di encopresi e di una sindrome posttraumatica in seguito a maltrattamenti subiti nel corso del suo viaggio, presentando altresì dei problemi psicomotori (cfr. rapporto medico del 23 giugno 2003; agli atti). Da allora, ha frequentato le scuole elementari e le scuole medie in Svizzera (cfr. attestati agli atti). Sia per B. _____ che per C. _____ (oramai in età della scuola dell'obbligo) si può partire dal presupposto che abbiano raggiunto un avanzato grado di integrazione sociale e scolastico nel nostro Paese che gli causerebbe uno sradicamento sociale e delle eccessive difficoltà di reinserimento in caso di un rinvio nel loro Paese d'origine (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-3488/2006 consid. 9.5 pag. 14 e D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3.4 pag. 44). Non vi è dunque possibilità di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Iran, dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo.

E. 15.4

In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile.

E. 16

Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell'esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio dei ricorrenti in Iran.

E. 17.1

Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).

E. 17.2

Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 15 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore degli insorgenti dell'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 18

Per eccezione, nonostante l'esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.

E. 19

Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale

amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.